Anno 1874. **Roma - Martedì, 13 Gennaio** **Num. 11.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Tri.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Tri.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento stradale per la provincia di Livorno deliberato da quel Consiglio provinciale nell'adunanza 9 dicembre 1872 e poscia modificato con la deliberazione 8 luglio ultimo scorso dello stesso Consiglio;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Veduto il parere 19 aprile volgente anno del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento vidimato dal predetto Ministro per la costruzione, mantenimento e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali nella provincia di Livorno.

Lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione di questo decreto, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

S. Spaventa.

Schema *per il regolamento relativo alla costruzione, mantenimento e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Livorno.*

TITOLO PRIMO.

Capitolo I. — Organizzazione dell'uffizio tecnico e sue attribuzioni.

1. Il servizio delle opere pubbliche provinciali nella provincia di Livorno, è affidato all'uffizio tecnico della provincia medesima.

2. Il personale del detto uffizio e suo trattamento, sarà quello che verrà determinato dal Consiglio provinciale a seconda della estensione, e dei bisogni della provincia.

3. L'ingegnere capo avrà l'alta direzione dello studio dei progetti e dell'esecuzione di tutte le opere che si eseguiscono per conto della provincia, e che mirano alla costruzione, miglioramento e conservazione delle strade e opere suddette.

Al medesimo incombe il dare agl'ingegneri, ed altri impiegati da lui dipendenti e che il Consiglio provinciale credesse necessari ai bisogni della provincia, tutte quelle particolareggiate istruzioni che occorrono perchè possano soddisfare regolarmente alle incombenze rispettivamente loro affidate, e sotto la sua responsabilità curarne l'osservanza.

4. A ciascun ingegnere è affidata una determinata parte, od un ramo del servizio sulla proposizione dell'ingegnere capo, ed approvata dalla Deputazione provinciale.

5. Oltre al servizio delle opere pubbliche, di conto provinciale, potrà ancora essere affidata all'uffizio tecnico la vigilanza delle opere pubbliche comunali, a norma di quanto sarà in appresso stabilito col presente regolamento.

6. Spetta all'ingegnere capo d'approntare nelle epoche e nelle forme che gli saranno indicate dalla Deputazione provinciale, le proposizioni delle spese da contemplarsi negli annuali bilanci della provincia, per la manutenzioni ed altre opere di conto provinciale.

7. In caso di assenza od impedimento dell'ingegnere capo, ne farà le veci l'ingegnere che sarà dalla Deputazione provinciale sulla proposta dell'ingegnere capo stesso designato.

8. L'ingegnere che fosse destinato con residenza fissa in un dato punto della provincia, come pure quelli che stando nell'uffizio centrale avessero l'incarico di una determinata parte del servizio stradale, dovranno invigilare sulla buona manutenzione delle strade, dei ponti, argini a difesa delle strade medesime, nonchè sorvegliare che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente ai loro obblighi nei termini stabiliti dai rispettivi contratti di appalto.

Gli stessi ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere di arte e delle arginature per constatare e proporre in tempo utile le restaurazioni sì ordinarie che straordinarie dei guasti derivanti da forza maggiore.

Quando, nell'adempimento di questo loro compito, gl'ingegneri stessi fossero coadiuvati da aiutanti o misuratori assistenti, sarà loro debito di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni, verbali o scritte secondo l'importanza dei casi.

9. Allorquando ad uno degli ingegneri predetti è affidata la direzione di un'opera, esso veglierà che ogni lavoro e provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate da' relativi quaderni d'oneri, o capitolati d'appalto, ed alle istruzioni che potranno essergli date dall'ingegnere capo; riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni; invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza de' lavori; verificherà i registri che da essi debbano tenersi, e vi apporrà il suo visto in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti coll'applicazione dei prezzi loro assegnati, per trasmetterli in triplice originale all'ingegnere capo della provincia, firmati da lui e dall'assistente, onde corredare i certificati di pagamento che l'ingegnere capo dovrà rilasciare a favore dell'imprenditore.

10. Gl'ingegneri che avessero delegazioni permanenti fuori del capoluogo di provincia dovranno altresì disimpegnare tutte quelle incombenze che loro fossero commesse dall'ingegnere capo dal quale dipendono immediatamente; a qual fine terranno diretta corrispondenza col medesimo, e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza e di ogni altro avvenimento straordinario che succeda lungo le strade, o a danno degli edifizi di proprietà della provincia esistenti nel territorio posto sotto la loro immediata vigilanza. I medesimi inoltre coadiuveranno l'uffizio centrale somministrando all'ingegnere capo quegli elementi e notizie, tanto eventuali, quanto periodiche, che fossero indispensabili per la pronta regolare compilazione dei progetti da eseguirsi, non che degli stati mensili e degli altri documenti statistici indispensabili per l'adempimento di quelle incombenze straordinarie che l'Amministrazione della provincia fosse per affidare all'uffizio tecnico provinciale.

11. Gl'ingegneri che dovessero prestare l'opera loro presso l'uffizio centrale dovranno applicarsi a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, non che a quelli di redazione di rapporti e della corrispondenza, ad essi affidati dall'ingegnere capo.

12. Gli aiutanti di ogni classe, tanto quelli che prestassero il loro servizio presso l'uffizio centrale, quanto gli altri che venissero messi a disposizione degl'ingegneri destinati nei circondari, dovranno tutti cooperare al disimpegno delle attribuzioni dei singoli uffizi, sotto la dipendenza dell'ingegnere capo e secondo le istruzioni che dal medesimo li fossero date.

13. I misuratori assistenti, sia che trovinsi applicati all'uffizio centrale, sia che vengano destinati negli uffizi dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli aiutanti, in ragione delle proprie cognizioni allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione che di mantenimento delle strade, ponti, argini e di conto provinciale, subordinatamente alle istruzioni che, per delegazione dell'ingegnere capo, ricevono dagl'ingegneri ed aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse.

Essi debbono pure occuparsi in uffizio delle copie in pulito delle piante, disegni, profili, non che delle relazioni e corrispondenze ufficiali.

14. Qualunque progetto, sia che venga compilato direttamente dall'ingegnere capo, ovvero dagl'ingegneri da lui dipendenti, dovrà sempre esser munito della firma dello stesso ingegnere capo e trasmesso alla Deputazione provinciale per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

15. In generale ogni progetto deve constare dei seguenti elementi:

1° Di quel numero di disegni che in ogni caso speciale sono necessari per dare un'idea precisa del progetto;

2° Del computo metrico generale di tutti i lavori da farsi;

3° Della stima complessiva, la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutti i lavori contemplati nel computo metrico, le indennità di terreno ed altre spese accessorie;

4° Del quaderno d'oneri, o capitolato di appalto, nel quale saranno esattamente descritti i lavori da eseguirsi e saranno determinati gli obblighi speciali che s'impongono all'intraprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali.

Nel detto capitolato sarà ancora dichiarato se le espropriazioni saranno a carico dell'Amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore.

Trattandosi però di appalto di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto;

5° Della relazione, nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione. A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti accessori e giustificativi, che secondo le circostanze possono essere necessari o che già fossero annessi alla pratica.

Trattandosi del progetto definitivo di una strada, la pianta della località sulla quale è indicato l'andamento, sarà disegnata sulla scala non minore di 1|2000, e sarà esteso quanto basta per giustificare l'andamento che si propone.

Il profilo in lungo, in generale, sarà disegnato sulla scala medesima del piano per le lunghezze, e sulla scala decupla per le altezze. I profili in traverso saranno designati sulla scala di 1|200 tanto per le lunghezze che per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze lo richiedessero. Le piante dei luoghi abitati di regola saranno designate in scala non minore di 1|500.

I disegni delle opere d'arte saranno redatti in quella maggiore scala possibile, secondo i casi, in modo che dieno un'idea esatta dell'opera, aggiungendovi quei sviluppi particolareggiati, che secondo le circostanze possono essere necessari. Prima di dar corso al progetto, il capo d'uffizio si accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

16. Pei progetti di massima, e segnatamente quando dovrassi sottoporre ad esame la preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altre, che pur presentino attendibili convenienze, sarà sufficiente che si producano:

1° Una topografia generale in scala metrica non minore di 1|10,000, nella quale siano segnate con chiarezza le linee che si propongono e le loro adiacenze;

2° Il profilo longitudinale di ciascuna linea, nel quale siano segnate le più considerabili elevazioni e depressioni del suolo e le pendenze a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale giacitura; per le lunghezze di siffatti profili, si potrà adottare la scala metrica di 1|10,000 e quella di 1|1000 per le altezze;

3° Quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo;

4° Un computo sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata;

5° Il quadro nel quale siano indicate le principali dimensioni delle opere d'arte, la loro situazione ed il presunto loro importare;

6° Un quadro generale delle proprietà investite dall'opera e della spesa occorrente per indennità di occupazione di suolo;

7° Una relazione nella quale siano ampiamente e con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

17. Ogni perizia dovrà contemplare oltre il prezzo dei lavori proposti:

1° Una somma per sopperire alle spese di assistenza dell'opera, calcolata in ragione della durata dei lavori, giusta il capitolato d'appalto, e ciò semprechè la natura od importanza dell'opera stessa renda necessaria questa misura di previdenza;

2° Una somma proporzionata alla entità dell'opera con la quale sia possibile far fronte alle spese impreviste.

18. Approvati che saranno i progetti, e provveduto che sia al relativo appalto, la Deputazione provinciale ne darà partecipazione all'ingegnere capo, trasmettendogli copia del contratto stipulato affinchè disponga per la pronta esecuzione del lavoro.

19. A tale oggetto si faranno dall'ingegnere capo allestire dal proprio uffizio le occorrenti copie delle perizie, dei piani, dei profili e disegni delle opere d'arte per somministrarsi all'imprenditore, il quale ne corrisponderà i diritti calcolati in base alla tariffa in vigore.

La somma che sarà pagata per tali diritti verrà ripartita fra gl'impiegati dello stesso uffizio in ragione della stipendio di ciascun impiegato.

20. Trattandosi di lavori che richiedano una assidua vigilanza l'ingegnere capo proporrà, con apposita relazione alla Deputazione provinciale, la delegazione di quello o quelli fra gli ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà di affidarne l'incombenza, proponendo altresì la congrua retribuzione mensile da assegnarsi, sui fondi dell'opera, a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dell'impiegato, all'importanza dell'incarico ed alla particolarità dei luoghi nei quali l'opera devesi eseguire.

Qualora le circostanze non permettessero di delegare impiegati dell'uffizio potranno essere proposti assistenti estranei.

21. L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente all'alta direzione e soprattendenza ch'egli deve esercitare per guarentire il miglior risultamento delle opere. Così pure gli impiegati proposti alla direzione e vigilanza di un'opera deggiono rispondere della regolarità e del buon eseguimento dei lavori, ciascuno per la parte riguardante l'incarico che loro fu affidato.

22. Per adempiere regolarmente all'incarico rispettivo, debbono gli impiegati incaricati della permanente vigilanza di un'opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere incaricato della direzione dell'opera stessa, di una copia del capitolato d'appalto, dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta.

Spetta poi all'ingegnere capo, o all'ingegnere suddetto, di visitare le opere con quella frequenza ed in quelle circostanze che saranno indicate dalla natura dell'opera e dalle vicissitudini cui può andar soggetta; come pure di compartire per iscritto quelle istruzioni che l'esame dei lavori e della contabilità relativa, nonchè la condotta dell'impresario dimostreranno opportune nell'interesse dell'amministrazione, e per la regolare tenuta dei registri delle misure e quantità dei lavori eseguiti.

23. L'ingegnere capo provvederà perchè dall'ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall'impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale, sia tenuto esatto giornaliero conto d'ogni fase ed eventualità di ciascuna impresa, affine di poterne informare la Deputazione provinciale durante il corso dei lavori, e l'ufficiale collaudatore, allorquando saranno compiuti, per abilitarli eziandio ad apprezzare, ove d'uopo, il merito delle eccezioni al conto finale che venissero elevate dall'appaltatore.

24. I certificati di pagamento a favore degli imprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni o di manutenzioni stradali, saranno, a datare dal presente regolamento, rilasciati sotto l'esclusiva responsabilità dell'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro. I certificati di semplici acconti saranno corredati da uno stato approssimativo dei lavori eseguiti, e quelli che si spediscono ad opera finita saranno accompagnati da uno stato esatto dei lavori, dal conto finale, dalle quietanze ed altri documenti richiesti dall'ingegnere capo e rivolti dalla Deputazione provinciale per l'ulteriore loro corso.

Capitolo II. — Forma e costruzione delle strade provinciali.

25. La larghezza delle strade provinciali non potrà essere maggiore di nove, nè minore di sei metri, misurata da ciglio a ciglio, e non comprese le fossette laterali per lo scolo delle acque.

Nelle montagne, o colline, dove le circostanze locali non permettessero di formare le strade della larghezza sopra fissata, saranno le medesime costruite a seconda del bisogno, ovvero ridotte e conservate di una larghezza sufficiente per il comodo e sicuro passaggio.

26. La sagoma delle strade, considerata nella sezione stradale, sarà convessa, formata a segmento di circolo per facilitare lo scolo delle acque piovane.

La forma così arcuata comincerà dalla distanza di un metro circa dai cigli della strada, e la freccia del segmento non sarà mai maggiore del ventesimo della sua corda.

Se per mancanza totale di breccie, le strade fossero riparate e mantenute con terra e sabbia, l'inclinazione della sezione trasversale dovrebbe essere accresciuta più o meno secondo le circostanze.

27. Le strade esistenti, o che si costruiscono, d'una notabile elevazione sopra il piano dei terreni laterali in guisa da rendere pericoloso il passaggio, saranno difese per sicurezza con scanzaruote o parapetti di muro.

28. Tutti i ponti tanto di pietra o di laterizi o di legnami stabiliti sopra i fiumi, torrenti o rivi lungo le strade, saranno muniti di parapetti laterali per tutta la loro lunghezza onde garantire il passaggio ai viandanti.

La larghezza de' ponti dev'essere corrispondente a quella delle strade da un ciglio all'altro, e quando le circostanze locali richiedessero che fosse minore, dovrebbe però essere sempre tale da dar luogo al comodo scambio de' carri e delle carrozze.

29. I ponti sopra canali manufatti o fossi che attraversano le strade di qualunque classe, saranno di pietra o di terre cotte ed avranno la larghezza totale della strada.

30. Le strade avranno lateralmente adattate fossette per lo scolo delle acque piovane.

31. I fossi dovranno essere della larghezza nel loro fondo non minore di quaranta centimetri, e di una profondità e pendenza tale che possano dar libero sfogo alle acque piovane scolanti dalla strada o dai fossi laterali.

Le sponde dei fossi avranno da ambedue le parti una scarpa regolare che impedisca le frane del terreno.

32. I ponti inservienti ad un privato, saranno della larghezza delle strade, e dovranno essere provvisti di adattati parapetti.

33. Il piano delle strade sopra i ponti viene formato e mantenuto ad un livello corrispondente al rimanente del piano di esse strade.

34. Occorrendo il caso della formazione di nuovi ponti per l'attraversamento di esse strade con acque o nuovi canali, i proprietari possessori od utenti delle medesime, oltre ad uniformarsi alle disposizioni degli articoli 32 e 33, dovranno obbligarsi in forma legale verso la Deputazione provinciale di eseguire tutto che verrà loro dalla medesima prescritto riguardo al passaggio di tali acque.

35. Spetta alla Deputazione provinciale, dopo sentito il parere dell'uffizio tecnico della provincia, l'accordare il passaggio per l'attraversamento delle strade provinciali con nuovi canali.

36. Le strade da formarsi del tutto nuove, ovvero da rettificarsi con sostanziali restauri, saranno ridotte da un lembo all'altro della larghezza precisa determinata dai progetti rispettivi con un regolare allineamento e direzione corrispondente ai disegni relativi.

37. La pendenza delle strade non dovrà, di regola, oltrepassare il cinque per cento, salvo circostanze eccezionali e per brevi tratti, come per esempio nelle strade di minor traffico o di montagna, dove la condizione dei luoghi o la importanza della spesa non permettessero di fare altrimenti.

38. L'andamento delle strade provinciali dovrà essere tracciato in modo da evitare lavori di sterri o di terrapieni eccessivi e sproporzionati all'importanza della strada, procurando di seguire, per quanto possibile, le sinuosità del terreno onde diminuire le spese di costruzione.

39. Le strade in incassamento, ossia di un suolo più depresso della superficie dei terreni laterali, debbono avere le fossette di scolo della larghezza e profondità stabilita dal progetto, colle sponde inclinate a quarantacinque gradi; al di là delle fossette debbono le sponde dei terreni laterali avere una inclinazione corrispondente alla natura del terreno

La terra e le materie di ogni sorta provenienti da tagli, scavi ed abbassamenti vengono trasportate ov'è fissato il rialzamento della strada; ogni eccedenza sarà collocata nel sito indicato da chi ha la direzione del lavoro.

40. Le strade in elevazione, ossia di un suolo più elevato della superficie dei terreni laterali, sono formate con terra d'ogni sorta nel corpo dei riporti, e con terra vegetale nel rivestimento delle scarpe dei rilevati.

I terrapieni poi seguono con inclinazione ad amendue i lati di quarantacinque gradi, con strati regolari battuti replicatamente per facilitarne l'assodamento.

41. Nei casi di riparazioni non solo non è lecito, sotto alcun pretesto, abbassare il piano dei marciapiedi, ma devesi ancora eseguire il rialzamento dall'uno o dall'altro lato ed anche da ambedue se occorre, ad oggetto di ridurre il piano ad uno stesso orizzonte, mediante terra di adattata qualità. Avvertesi però che il piano di ciascun marciapiede deve essere alquanto inclinato verso il suo ciglio esterno.

42. Ove, per ben costituire il suolo ruotabile, occorre la formazione dell'ossatura, questa sarà contenuta in un incassamento fatto secondo la relativa forma prestabilita, e su di essa si distenderà l'inghiaiato conformato ad arco di cerchio alla sua superficie secondo il corrispondente profilo normale del progetto.

43. Tutto il brecciame necessario per formare il colmo della strada deve essere espurgato diligentemente al fine di toglierne la sabbia, e soprattutto la terra; nel far ciò debbono venir separati tutti i pezzi eccedenti la dimensione dai 4 ai 5 centimetri, seguendo le solite cautele e le pratiche che verranno suggerite dall'ufficiale ingegnere, o da chi assiste al lavoro. Lo spurgo e lo sgombramento sopra prescritti hanno luogo nell'istante medesimo che il brecciame viene estratto dalle cave, o preso nelle alluvioni dei fiumi, torrenti, o rivi, e così prima di farne il trasporto sulla strada.

44. Le regole prescritte dal precedente articolo sono applicabili eziandio al brecciame da impiegarsi per l'adattamento o per la riparazione di qualunque strada, sia che si tratti di colmare od appianare le cavità e le depressioni, come di adattarne o ripristinarne le convessità. Nel momento che si sta seguendo lo spargimento del brecciame devesi impiegare il numero necessario di giornalieri, perchè col badile e coi rastrelli a dentatura di ferro, vengano separati e quindi condotti fuori della strada i pezzi, se per avventura ve ne fossero, eccedenti in grossezza il prefisso limite.

Dopo eseguito l'imbrecciamento, dovranno tenersi continuamente appianate le ruotaie e mantenersi la superficie della strada regolarmente arcuata, come è stabilito dall'articolo 26.

45. Quando trattasi di nuove costruzioni, la quantità del brecciame è determinata dal vuoto dell'incassamento indicato colle rispettive sezioni e profili trasversali; se trattasi poi di adattamenti o di riparazioni, i capitoli parziali ne fisseranno il quantitativo, secondo il bisogno, avuto riguardo alle condizioni della strada.

In questo secondo caso il brecciame sarà condotto nella prefissa quantità e collocato a mucchi regolari nelle forme e dimensioni che saranno prescritte dall'ufficiale tecnico presso uno dei lembi della strada, e sarà sparso solo dopo di essere stato riconosciuto e misurato.

Tale verificazione e misura ha luogo allor-

quando il brecciame ritrovasi preparato in tutta l'estensione della strada, ovvero nei tratti in cui sia stato diviso l'appalto.

46. Il brecciame viene sparso in proporzione del bisogno, ed a seconda delle indicazioni di chi è incaricato di sorvegliare il lavoro; prima però di spargerlo devesi spurgare intieramente e trasportare altrove il fango o la polvere.

47. Se per la formazione, l'adattamento o la riparazione di una strada fosse prescritto brecciame di fiume o torrente, non potrà essere impiegato, sotto qualunque pretesto, di altra qualità, e dovrà raccogliersi sulle alluvioni, dove ritrovasi naturalmente, sgombro di materie eterogenee, e colle precauzioni che saranno prescritte.

Facendosi uso di brecciame di cava, se i capitoli parziali non disporranno altrimenti, potrà essere raccolto ove lo si troverà più vicino, purchè sia di buona qualità, e come tale riconosciuto da chi dirige i lavori. Ciò non toglierà il diritto all'Amministrazione provinciale di dare la preferenza ad altro brecciame migliore ancorchè fosse più lontano.

Prima di estrarre il brecciame dalla cava deve sgombrarsi lo strato di terra che vi si rinvenisse soprapposto.

Nell'uno e nell'altro caso resta fermo l'obbligo dello spurgo prescritto.

Dove, in mancanza di brecciame sulla località dei lavori, o per l'eccessiva distanza della strada, occorresse di sostituirvi sassi spaccati e ridotti in piccole scheggie, oltre a quanto prescrivono i capitoli parziali, saranno nel rimanente osservate le precedenti disposizioni in quella parte in cui sono applicabili.

48. Se per mancanza di brecciame o per altri motivi dovesse nella formazione di una strada, invece dell'incassamento, di cui agli articoli 42 e 43, eseguire una massicciata con ciottoli, ovvero con pietre spaccate, si osserveranno le disposizioni dei capitoli parziali d'appalto.

CAPITOLO III. — Manutenzione delle strade provinciali.

49. Il servizio della manutenzione delle strade provinciali è esclusivamente affidato al direttore dell'uffizio tecnico della provincia, il quale perciò dovrà esercitare, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi dipendenti, una assidua ed efficace sorveglianza sulle strade poste sotto la di lui ispezione per assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni imposte ai rispettivi imprenditori e per abilitarli a dare o promuovere in tempo utile i provvedimenti di rigore stabiliti dai vigenti regolamenti contro quelli appaltatori che per la loro negligenza o mala fede potessero occasionare la degradazione delle strade pubbliche.

50. Adempiendosi regolarmente alle obbligazioni assunte dagli imprenditori delle manutenzioni, l'ingegnere capo promuoverà, alla precisa scadenza delle rate stabilite dai contratti, il pagamento dei convenuti canoni, rilasciando sotto la esclusiva sua responsabilità i certificati opportuni che dovranno essere spediti alla Deputazione provinciale pel relativo pagamento.

51. Verificandosi sulle strade ed opere provinciali danni prodotti da causa straordinaria, o da forza maggiore, la cui riparazione, a tenore del presente regolamento e delle clausole del contratto, non incumba agli appaltatori delle manutenzioni stradali, sarà debito dell'ingegnere capo o dell'ingegnere incaricato della sorveglianza di recarsi immediatamente sul luogo per constatarne la vera natura ed entità, e di ragguagliarne tosto la Deputazione provinciale per l'autorizzazione della relativa spesa, della quale renderà conto con analoga perizia.

In attesa delle determinazioni promosse, l'ingegnere capo non potrà far intraprendere l'eseguimento delle riparazioni proposte, a meno che non fossero assolutamente urgenti, o tendessero a prevenire maggiori danni e maggiori spese a carico della provincia, ed in questo caso dovrà contemporaneamente informarne la Deputazione provinciale.

52. La manutenzione delle strade provinciali si farà per appalto e comprenderà la provvista della breccia o ghiaia occorrente nel consumo annuo; la remozione delle polveri e del fango; lo spurgo delle fossette di scolo; la ripresa delle frane, quant'altro ecc.; come la conservazione delle opere murarie, che di regola potrà essere fissata in base ad un elenco di prezzi da annettersi ai capitoli speciali di appalto.

Le riparazioni straordinarie non contemplate nell'appalto che potessero occorrere su di una strada si eseguiranno per nuovo appalto, in base dei progetti speciali e dei capitolati formati dall'uffizio tecnico ed approvati dalla Deputazione provinciale.

53. L'altezza normale della massicciata, tra ossatura ed inghiaiata, sarà non minore di centimetri 26; sulle strade però, la cui massicciata fosse formata di sola inghiaiata, questa potrà essere di centimetri 14.

In ogni tratto di strada non maggiore di tre chilometri l'impresario destinerà un cantoniere fisso, il quale avrà l'incarico di conservare in buono stato di manutenzione in qualunque stagione dell'anno, il tratto affidatogli come pure di impedire qualunque deteriorazione proveniente dalla mano dell'uomo con obbligo di renderne conto, quando si verifichino, all'ingegnere capo il quale, per mezzo dei suoi dipendenti, farà procedere alle relative constatazioni, per promuovere dall'autorità competente l'applicazione delle pene, e la refusione del danno ai termini di legge.

54. La vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali sarà dall'ingegnere capo repartita fra i suoi subalterni, ognuno dei quali avrà l'obbligo di percorrere la sezione affidatagli, tante volte, quanto il bisogno lo richieda.

55. I cantonieri saranno scelti dall'appaltatore, ma però dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale, sentito l'ingegnere capo della provincia, e saranno pagati mensilmente dall'appaltatore stesso in base al prezzo stabilito dal contratto di appalto.

I lavori e le competenze dei cantonieri potranno formare oggetto di speciale regolamento da essere approvato dalla Deputazione provinciale.

56. Gli appalti per le manutenzioni annue delle strade non potranno avere una durata maggiore di cinque, nè minore di tre anni, salva sempre la facoltà alla Deputazione provinciale di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali che fossero stati provvisti, con più il decimo dell'importare delle opere non eseguite.

57. La breccia o ghiaia sarà dall'appaltatore somministrata nelle quantità e qualità volute dal capitolato e dovrà essere distribuita in mucchi regolari lungo uno dei marciapiedi delle strade alla distanza e nei modi che saranno stabiliti nello stesso capitolato d'appalto.

58. I mucchi così preparati saranno ricevuti, previo riscontro della loro misura, nelle epoche che saranno state determinate con il capitolato di appalto.

59. Le epoche dello spargimento delle ghiaie sulle strade sono i giorni piovosi nelle stagioni di autunno, inverno e primavera.

In quelle stagioni si eseguiranno anche le così dette spanchinature e gli spurghi dei fossi, la remozione del fango, nonchè lo sgombro e la ripresa di tutte le frane che potessero essersi verificate.

60. Nella stagione estiva si eseguiranno i lavori di manutenzione delle opere d'arte e la remozione delle polveri dal piano stradale.

61. Quante volte si verifichi il bisogno d'impiegare sulle strade degli operai ausiliari ai cantonieri onde eseguire i lavori di che nei precedenti articoli 59 e 60, l'appaltatore dovrà immediatamente impiegarveli in quel numero che volta per volta lo richiedesse il bisogno, e quando vi si ricusasse, potrà collocarveli a di lui spese l'ingegnere di sezione, dopo di essersi espressamente procurata l'autorizzazione dell'ingegnere capo.

62. Ove succedessero, durante l'anno, danni di tale gravità da richiedere pronte ed urgenti riparazioni per ripristinare una strada, l'ingegnere capo prenderà immediatamente le analoghe disposizioni per rendere libero e sicuro il passaggio, e contemporaneamente ne riferirà alla Deputazione provinciale alla quale dovrà in seguito, colla maggiore sollecitudine, trasmettere il progetto di riparazione definitiva dei guasti avvenuti per le ulteriori deliberazioni.

CAPITOLO IV. — Lavori in economia.

63. Ogniqualvolta per circostanze speciali la provincia riconoscesse necessario o conveniente di far condurre un lavoro ad economia, la Deputazione provinciale ne darà partecipazione all'ingegnere capo, avvisandolo essere disponibile la somma occorrente per sopperire alla relativa spesa, a misura del progresso dei lavori.

I pagamenti di tale spesa avranno luogo ogni settimana, e saranno fatti dalla cassa provinciale a coloro che saranno stati incaricati di tenere la nota ed i registri della spesa, a forma delle istruzioni che volta per volta, e caso per caso, potranno essere dettate dalla Deputazione provinciale.

64. Ultimati i lavori, l'ingegnere capo produrrà un prospetto generale che dovrà essere compilato da coloro che saranno stati incaricati di tenere le note ed i registri della spesa, e dal quale resultino le somme parziali occorse in ciascuna settimana o quindicina distintamente per mercedi e fornitori, e le somme ricevute per sopperire ad ogni spesa; il confronto farà conoscere in qual parte stia l'eccedenza ed il difetto, e quindi se debbasi fare restituzione ovvero richiedere qualche altra somma per il saldo generale dei lavori.

TITOLO SECONDO.

CAPITOLO I. — Strade comunali.

1. La larghezza minima delle strade comunali sarà in pianura di metri cinque, non compresi i fossi laterali; nei monti potrà anche essere ridotta a metri quattro, con interpolati spazi più larghi pei ricambi, quante volte ciò fosse conciliabile coi bisogni del commercio e della circolazione.

2. Le strade di minore ampiezza saranno portate a quella sovra indicata allorquando vi debbano essere eseguiti dei sostanziali restauri.

3. Le strade saranno munite di fossi laterali per lo scolo delle acque nei tronchi incassati o pari della campagna a fior di terreno, e nei tronchi più elevati della campagna, i fianchi o cigli saranno sostenuti da scarpe laterali più o meno inclinate, a seconda delle varie nature dei terreni che comporranno quei fianchi medesimi.

4. La larghezza de' ponti acquedotti o sifoni destinati al passaggio de' fiumi, torrenti e colatori pubblici, deve essere eguale a quella delle strade lungo le quali sono o saranno situati.

5. Le pendenze delle strade comunali, onde queste non riescano incomode al traffico, non dovranno eccedere il 7 per 100.

6. La forma delle strade comunali sarà identica a quella delle provinciali, tenuto conto però della minore larghezza di quelle in confronto di queste nel determinare lo spazio riservato per la massicciata e per i marciapiedi.

7. Nei crocicchi delle vie potranno essere collocati degli indicatori di pietra per segnare la direzione delle strade e la loro lunghezza in chilometri. Eguali indicazioni saranno poste agli sbocchi degli abitati, mediante apposita inscrizione sovra uno de' muri di facciata sporgente sulla strada medesima. Le iscrizioni da farsi tanto sugli indicatori, quanto su muri, saranno secondo il modello che sarà approvato dalla Giunta municipale.

8. I progetti per la costruzione di nuove strade comunali, per essere approvati dalla Deputazione provinciale a mente dell'articolo 138, numero 2 della legge comunale e provinciale, dovranno essere firmati e sottoscritti da persone dell'arte, ed essere corredati de' seguenti essenziali documenti:

1° Relazione contenente una particolareggiata descrizione dell'andamento della linea stradale progettata, e delle opere d'arte da eseguirsi lungo la medesima;

2° Perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere la designazione dei singoli lavori progettati ed il calcolo della relativa spesa in base dei prezzi correnti nelle località in cui i lavori devonsi eseguire;

3° Capitolato d'appalto, nel quale saranno descritti esattamente tutti i lavori da eseguirsi, e saranno determinati gli obblighi speciali che si impongono allo imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali.

Nel capitolato si accennerà se le espropriazioni saranno a carico dell'Amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore;

4° Topografia della località, nella quale sarà indicato l'andamento della strada sulla scala non minore di 1/1000;

5° Il profilo in lungo sarà designato sulla scala medesima del piano per le lunghezze, e sulla scala decupla per le altezze;

6° I profili in traverso saranno designati nella scala di 1/100;

7° I disegni delle opere d'arte sulla scala più ampia possibile onde somministrare un'idea più esatta dell'opera.

9. Nel tracciamento di nuove strade comunali si avrà cura, per risparmio di spesa, di mettere a profitto le strade vicinali o sentieri esistenti, compatibilmente colle prescrizioni dell'art. 5 del presente titolo 2°.

10. Le opere d'arte si eseguiranno colla massima economia conciliabile colla solidità, impiegando materiali del luogo, sempre che ciò torni conveniente per risparmio di spesa.

11. Di regola generale la massicciata delle strade comunali si comporrà di un'ossatura e di un inghiarato della complessiva altezza di 26 centimetri, ma in qualche caso speciale potrà bastare il semplice inghiarato di 13 centimetri di altezza.

12. Le opere stradali, sia di nuova costruzione, sia di sistemazione, saranno date in appalto con i metodi prescritti dalla legge, ed in base ai relativi progetti o capitolati debitamente approvati.

CAPITOLO II. — Manutenzione delle strade comunali.

13. La manutenzione delle strade comunali, di regola, potrà essere esercitata collo stesso metodo stabilito per le strade provinciali, ma quando ragioni di economia e di convenienza lo consiglino, potrà essere appaltata per una somma avversionale che comprenda tutto quanto si riferisce al buon mantenimento del piano stradale, e delle opere accessorie, in base ad espliciti ed adattati capitolati di appalto.

14. Quando l'appalto abbia luogo per una somma avversionale, non sarà il caso di prescrivere i cantonieri.

15. Quando abbia luogo la designazione dei cantonieri, per la nomina, incarichi e pagamento dei medesimi sarà osservato quanto è stato detto per le strade provinciali, con la differenza, che le attribuzioni deferite alla Deputazione provinciale saranno dovute alla Giunta municipale, e quelle dell'ingegnere capo della provincia, all'ingegnere comunale.

16. Per le riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie delle strade si osserveranno le regole stabilite negli articoli 52 e 62 del titolo 1° del presente regolamento, salvo nella parte che riguarda i fondi da mettersi a disposizione del respettivo uffizio tecnico nei casi previsti dall'articolo 62, i quali saranno a carico dei comuni interessati, tenute ferme le differenze di attribuzioni avvertite nel precedente articolo 15.

I progetti delle dette riparazioni saranno sottoposti alle deliberazioni dei Consigli comunali ed approvati, in quanto possa occorrere, dalla Deputazione provinciale.

17. Sono pure applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 59 e 60 del titolo 1° del presente regolamento, circa le epoche in cui devono eseguirsi i vari lavori richiesti pel buon mantenimento delle strade medesime.

18. I fossi laterali alle strade debbono essere tenuti spurgati in ogni stagione dell'anno.

19. Due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno sarà proceduto ad una visita generale delle strade comunali, onde constatare lo stato delle medesime e l'andamento del servizio di manutenzione.

In quella circostanza saranno, dall'ingegnere del respettivo comune incaricato dell'ispezione, date le opportune disposizioni per la buona tenuta delle strade, a norma dell'articolo 17, e si proporranno i lavori delle occorrenti riparazioni si ordinarie che straordinarie.

Del resultato di siffatta visita, quando sia il caso di doverlo fare, se ne farà rapporto generale alla Deputazione provinciale accennando pure ai bisogni cui occorresse soddisfare nell'interesse della viabilità e del commercio. A questo rapporto saranno annesse le proposte parziali dei lavori di riparazioni, si ordinarie che straordinarie, che occorressero sovra ciascuna strada.

Tali proposte saranno dalla Deputazione approvate e rimesse ai comuni interessati onde promuoverne l'esecuzione.

In caso d'inadempimento vi provvederebbe la Deputazione provinciale d'uffizio ed a spese comunali.

20. Le disposizioni sovraccennate contenute nel presente titolo sono applicabili egualmente alle strade consortili comunali.

L'approvazione della nomina dei cantonieri e tutti gli altri atti come sopra deferiti alle Giunte municipali e Consigli comunali per le strade semplicemente comunali, saranno per le strade consortili attribuiti ai Consigli di amministrazione dei consorzi.

21. I Consigli comunali e le Commissioni consorziali dovranno, nei rispettivi loro bilanci, annualmente stanziare non solo le somme necessarie per la provvista del brecciame in base degli appalti stipulati, ed indennità di trasferta al personale tecnico incaricato delle visite, ma ancora il fondo occorrente per far fronte alle spese di riparazioni si ordinarie che straordinarie, che loro verranno indicate in seguito alle visite semestrali praticate dai rispettivi ufficiali tecnici incaricati della sorveglianza delle strade comunali.

22. Il servizio della sorveglianza e direzione dei lavori di manutenzione e di riparazioni si ordinarie che straordinarie, indipendentemente dalle attribuzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla Giunta municipale, quando il comune difetti del personale tecnico, è deferito all'uffizio tecnico provinciale, il quale vi provvederà col mezzo del personale al detto uffizio addetto e con quello che potrà esservi aggiunto a seconda dei bisogni e dell'importanza del servizio.

23. In questo caso competerà al detto personale ordinario dell'uffizio tecnico il solo diritto di trasferta ed indennità, a norma del presente regolamento, pel disimpegno di questo servizio di vigilanza.

Il personale poi che occorresse di aggiungere oltre al diritto di trasferta sovraccennato, ragguagliato col grado della rispettiva carica di ciascuno, avrà ancora una retribuzione mensile che verrà fissata dalla Deputazione provinciale.

24. Tanto le indennità di trasferta, quanto l'assegno mensile, dovuto al personale aggiunto all'uffizio tecnico provinciale, saranno a carico de' comuni e consorzi interessati, prendendo per norma nel riparto la lunghezza chilometrica delle strade comunali in manutenzione, in ciascun comune della provincia.

25. Il riparto sarà eseguito dalla Deputazione provinciale, e le relative quote a carico dei comuni saranno versate nella cassa provinciale.

La Deputazione provinciale avrà l'obbligo di provvedere ai relativi pagamenti.

26. L'ufficiale tecnico provinciale, quando ne sia ricercato, avrà l'obbligo di attendere: 1° alla formazione delle perizie e capitolati per la fornitura del brecciame occorrente al mantenimento delle strade comunali; 2° alla compilazione dei progetti e capitolati per le riparazioni si ordinarie che straordinarie necessarie durante l'anno sulle strade medesime; 3° alla direzione dell'esecuzione delle riparazioni anzidette; 4° alla sorveglianza del personale dei cantonieri: 5° alle visite semestrali di cui è cenno all'articolo 19 e successive proposte; 6° alla revisione dei progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali; 7° alla loro collaudazione dopo ultimate.

Sarà pure obbligo dell'uffizio tecnico provinciale, sempreché ne sia richiesto, d'invigilare alla rigorosa osservanza delle prescrizioni sulla polizia delle strade comunali, contemplate negli articoli 81, 82 e 83 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, e di promuovere l'applicazione delle pene comminate dalla legge contro i contravventori, come pure i provvedimenti di uffizio riservati all'autorità locale dall'art. 378 della legge sulle opere pubbliche.

27. Appena collaudata una strada comunale, ed approvata la collaudazione dai comuni o consorzi interessati, l'uffizio tecnico comunale, e quando non vi sia, quello provinciale ne riceverà la consegna e proporrà il progetto di appalto della sua manutenzione.

Disposizioni finali.

28. Per le strade obbligatorie comunali e consortili dovranno osservarsi le prescrizioni di questo regolamento in quanto siano compatibili con la legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali, e col relativo regolamento 11 settembre 1870.

29. Questo regolamento andrà in vigore quando sarà stato sanzionato con decreto reale a mente dell'articolo 24 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, e dopo che sarà stato pubblicato in tutta la provincia.

Li 8 luglio 1873.

Il presidente del Consiglio provinciale
Comm. Dott. Tommaso Margani.

Il consigliere anziano
Cav. Ing. Luigi Bosi.

Il segretario
Avv. Luigi Ghera.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

Con decreto Reale del 18 dicembre 1873 Scognamiglio dott. Leopoldo, medico della casa di relegazione nell'Isola di Ponza, venne collocato in aspettativa per motivi di famiglia dietro sua domanda.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 68, 74, 75, 76, 77, 78 e 84 del regolamento per il sindacato e la sorveglianza governativa dell'esercizio delle strade ferrate approvato con Reale decreto delli 31 ottobre 1873, numero 1688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'8 dicembre 1873,

Decreta:

Art. 1. È aperto il concorso per esame a numero 14 posti di applicato di terza classe nei commissariati per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate collo stipendio annuo di lire 1500.

Art. 2. Gli attuali applicati effettivi ed i reggenti il posto di applicato di quarta classe nei commissariati suddetti che intendano di concorrere all'esame dovranno presentare la domanda per esservi ammessi al Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale delle strade ferrate) non più tardi del 25 corrente mese.

Art. 3. Gli impiegati straordinari presso il Ministero dei Lavori Pubblici, o addetti alle costruzioni ferroviarie dello Stato, e gli impiegati dell'esercizio presso le Società concessionarie, i quali, a mente del paragrafo *b*) dell'articolo 74 del precitato regolamento, possono aver diritto di concorrere all'esame, oltre alla domanda per esservi ammessi, da presentarsi come è stabilito all'articolo 2 del presente decreto, dovranno produrre in forma autentica ed in carta da bollo i seguenti documenti:

1° La prova di essere cittadino italiano;

2° Atto di nascita, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 20 anni e non oltrepassati i 25 anni di età;

3° Certificato del sindaco di aver adempiuto ed in qual modo a quanto prescrivono le leggi sulla leva militare;

4° Certificato di avere riportata la licenza liceale o di un istituto tecnico, oppure la patente di ragioniere o di misuratore.

Art. 4. Gli impiegati presso le Società ferroviarie premenzionati dovranno inoltre produrre:

a) Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune, in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale del luogo di nascita;

b) Certificato della rispettiva Direzione dell'esercizio comprovante i servizi prestati, la durata dei medesimi, ed il modo con cui vennero disimpegnati.

Art. 5. Verificata la regolarità della domanda il Ministero farà pervenire agli aspiranti, che saranno stati ammessi al concorso, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 6. La Commissione esaminatrice si riunirà in Roma il giorno 5 prossimo venturo mese di febbraio.

Roma, 11 gennaio 1874.

Il Ministro: S. Spaventa.

Programma degli esami.

1° Nozioni generali di geografia;

2° Estensione della rete ferroviaria dell'Italia; diversi gruppi delle ferrovie italiane e Società che li esercitano; diversi sistemi di garanzie vigenti per le Società ferroviarie.

Basi principali delle tariffe per viaggiatori e merci a grande e piccola velocità, secondo le diverse classi; principali nozioni sui servizi cumulativi fra le Società ferroviarie italiane e fra le medesime e le ferrovie degli altri Stati europei;

3° Legge sulle opere pubbliche, sulle espropriazioni e sulla contabilità dello Stato e regolamenti che ne dipendono; regolamenti speciali pel servizio delle strade ferrate.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami di concorso.

Secondo il disposto dell'articolo 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1869 si pubblica l'elenco dei giovani che, dietro presentazione di regolare domanda, sono ammessi agli esami di concorso, che avranno principio presso questo Ministero il giorno di lunedì 19 corrente, alle ore 9 antimeridiane:

Massasero di Costigliole cav. Vincenzo, residente in Mondovì;
Cappelli Raffaele, id. in Napoli;
Clarini Ignazio, id. in Roma;
Narducci Augusto, id. id.;
Cortese Alessandro, id. in Sant'Angelo Lodigiano;
Corbellini Fabio, id. in Busseto;
Barillari Pompeo, id. in Roma.

Pel Ministro: A. Peiroleri.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Volendosi addivenire alla nomina di alcuni saggiatori presso gli uffici di saggio di Roma, Napoli, Genova, Milano, Torino, Firenze, Palermo e Venezia, s'invitano coloro che aspirassero ad uno dei detti posti a presentare nel termine di 30 giorni ai capi degli uffici anzidetti la loro domanda in carta da bollo di lire una, corredata dai seguenti documenti per comprovare:

1° Di essere italiani domiciliati nel Regno.

2° Di avere raggiunto l'età di anni 18, e non oltrepassata quella di anni 28;

3° Di essere di buona condotta;

4° Di avere fatto il corso di chimica, e superati i relativi esami in una Università od in un Istituto tecnico;

5° Di avere i mezzi di provvedere al loro sostentamento durante il tempo dell'alunnato;

6° Di possedere una bella calligrafia.

Roma, gennaio 1874.

Il Direttore della 2ª Divisione
V. Vignolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Con atto di notorietà è stato dimostrato che l'iscrizione sui registri della soppressa Direzione del Debito Pubblico di Napoli, col num. 12262, della rendita di lire 25 intestata a Nitto Achille di Vincenzo, domiciliato in Napoli, si appartenga

a De Nitto Achille di Vincenzo, domiciliato in Napoli, per l'identità di sua persona.

Si diffida chiunque possa avere diritto a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso non intervenendo alcuna opposizione, si procederà alla rettifica e tramutamento della rendita.

Firenze, 3 dicembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Venne dimandata la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 per 0₁0, iscritta al n. 14649 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, per annue lire 425, al nome di *Pellegrino Santoro* (*Nicola*) fu *Michele*, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di *Santoro* Nicola Pellegrino fu Michele, domiciliato in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 25 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica della intestazione della seguente rendita di L. 1200 iscritta al consolidato 5 0₁0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Torino:

N. 136423, Bellosio Clara, nubile, fu Giuseppe, domiciliata in Bellagio (Como), allegandosi la identità della persona della titolare con Bellosio Clara, nubile, fu Giovanni, come sovra domiciliata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 12 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione dei certificati di rendita del consolidato 5 per 0₁0, n. 110238 e 110239, della rendita di lire 50 ciascuno, emessi da questa Direzione Generale a favore di Bosco Domenica fu Domenico, nubile, domiciliata in Parma, allegandosi l'identità della persona della medesima con Siccardi Domenica figlia del fu Domenico e della fu Maria Bosco, nubile, come sopra domiciliata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, un mese dopo la prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, verrà provvisto alla chiesta rettifica.

Firenze, li 27 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche nel comune di Roma, pubblicato per cura della Direzione municipale di statistica, ci apprende che, nella prima settimana dell'anno, cioè dal 29 dicembre 1873 al 4 gennaio 1874, nel comune di Roma, che conta una popolazione di 244,484 abitanti, avvennero 19 matrimoni, e si verificarono 170 nascite e 193 decessi. Ove si avverta che nella mortalità sono compresi anche 81 morti agli spedali, dei quali 28 non residenti in questo comune, più 7 di passaggio in città, e si defalchino questi 35 dal totale dei morti, per la popolazione stabile del comune si avrà un numero di 158 decessi, che corrispondono alla media annua di 33,6 morti per ogni 1000 abitanti.

Nella settimana stessa la temperatura massima fu di 11.6 e la minima di 1,6.

— La *Provincia di Belluno* scrive che, giovedì 8 corrente, alle ore 11 15 pomeridiane, in quella città fu sentita una scossa di terremoto ondulatorio alquanto forte, che durò tre secondi nella direzione di nord-nord ovest verso sud-sud-est. Alla distanza di alcune ore ne susseguirono altre tre, che furono appena avvertite.

— Il R. Istituto Veneto, sugli assegnamenti legati dal conte Querini Stampalia, destinò lire tremila allo scioglimento del seguente quesito:

« Far conoscere i vantaggi che recarono alle » scienze mediche, specialmente alla fisiologia e » alla patologia, i moderni avanzamenti della » fisica e della chimica, con uno sguardo retro- » spettivo dei sistemi che dominarono in medi- » cina nei tempi andati. »

Italiani e stranieri, eccettuati i membri effettivi del R. Istituto Veneto, sono ammessi al concorso con lavori inediti, scritti in lingua italiana, o latina, o francese, o tedesca od inglese. Gli autori dovranno essere anonimi e presentare i manoscritti entro giugno 1874, franchi di porto, alla segreteria del R. Istituto, con epigrafi ripetute sopra pieghi suggellati, contenenti il loro nome e domicilio.

I manoscritti, anche non premiati, rimarranno presso l'Istituto, potendo gli autori a proprie spese farli copiare. S'aprirà il solo piego della memoria premiata, di cui rimane proprietario l'Istituto, il quale la pubblicherà poi per proprio conto. L'autore riscuoterà il premio subitochè essa venga consegnata alla segreteria dell'Istituto, pronta per la stampa in modo che non occorrano successive correzioni.

— Il fascicolo 1° della *Nuova Antologia* (gennaio 1874) contiene le seguenti materie:

Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo decimoterzo. (Alessandro D'Ancona). — La Chiesa cattolica in Prussia. (Guido Padelletti). — A quarantacinque anni. (Emma). — La bancarotta e il Codice penale. (Francesco Carrara). — Odoardo Beccari ed i suoi viaggi. (E. H. Giglioli). — L'esposizione finanziaria. (A. Magliani). — Poesie di Goëthe. (Domenico Gnoli). — Rivista scientifica. (Paolo Mantegazza). — Rassegna politica. — Bollettino bibliografico.

DIARIO

Il partito liberale e governativo inglese è stato battuto nella recente elezione politica di Stroud, dove il candidato tory ebbe il sopravvento sul suo concorrente liberale sir Enrico Havelock.

I giornali di Vienna si occupano del prossimo viaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe a Pietroburgo, e affermano che la partenza dell'imperatore è definitivamente stabilita pel giorno 9 febbraio. Si dice che la sua lontananza durerà una quindicina di giorni. In questo suo viaggio l'imperatore sarà accompagnato dal conte Andrassy e dal signor Hoffmann.

A Versailles, nella mattina del 10 gennaio, si è radunato il Consiglio dei ministri per la spedizione degli affari correnti; essi mantenevano le loro dimissioni, nonostante che il maresciallo Mac-Mahon dichiarasse di non poterle accettare se non dopo una nuova votazione dell'Assemblea, atteso che il numero dei votanti, nella tornata del dì 8, sia stato tale da lasciare dubbi sulle vere disposizioni dell'Assemblea. Frattanto l'esito della crisi ministeriale rimaneva sospeso fino al lunedì 12 corrente, al qual giorno l'Assemblea si era aggiornata. Nella seduta del giorno 8 il signor Benoist-d'Azy dichiarò, in nome della Commissione incaricata di studiare le imposte nuove, che tra la Commissione stessa e il ministro delle finanze vi era un dissenso su quasi tutti i punti; e che non potrebbe utilmente dare immediatamente principio alla discussione fuorchè sulla questione dei crediti ipotecari. Il ministro delle finanze, signor Magne, confermò queste osservazioni, e soggiunse che l'incidente del giorno innanzi e la Nota inserita nel *Journal Officiel* rendevano difficile la condizione del gabinetto.

Dopo queste dichiarazioni del ministro, l'ammiraglio Saisset propose che l'Assemblea si prorogasse fino a lunedì; la quale proposta, nonostante che fosse combattuta dal signor Ernesto Picard, fu approvata dall'Assemblea.

La Commissione monetaria tenne la sua prima adunanza a Parigi nel giorno 8 gennaio. Fu nominato il signor Dumas a presidente della medesima; a segretario, il signor Clavery.

Il nuovo rappresentante del governo francese presso la Confederazione elvetica, signor di Chaudordy, presentò le sue credenziali al presidente della Confederazione. Si crede che il signor di Chaudordy rechi proposte concilianti pel regolamento di certe difficoltà, soprattutto relativamente ai passaporti.

La *Gaceta de Madrid* del 9 gennaio pubblica il decreto col quale le Cortes sono disciolte. Vi è pure annunziato che il governo convocherà la nuova Assemblea nella « forma ordinaria », allorquando « la impresa iniziata avrà portato i suoi frutti »; allorquando « l'ordine sarà assicurato », e che « il suffragio universale potrà operare liberamente. » Il governo lascierà alle Cortes « la cura di eleggere il capo supremo della nazione. »

Ecco il testo del decreto col quale sono sospese le guarentigie costituzionali nella Spagna:

« Il governo della Repubblica, usando dei poteri dei quali è investito, decreta:

« Art. 1. Sono sospese in tutto il territorio della Repubblica spagnuola le guarentigie costituzionali rispetto agli articoli 2, 5 e 6, e ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della costituzione del 6 giugno 1869.

« Art. 2. Conformemente alle prescrizioni dell'articolo 31 della stessa Costituzione, la legge sull'ordine pubblico, del 23 aprile 1870, reggerà il paese, cominciando dal giorno del presente decreto. »

Questo decreto porta la data del 5 gennaio 1874, ed è sottoscritto da FRANCISCO SERRANO, presidente del potere esecutivo, e da EUGENIO GARCIA RUIZ, ministro dell'interno.

Si annunzia da Barcellona, che un considerevole numero di federalisti si sono riuniti a Hostalfranchs, quartiere lontano dal centro della città, per organizzare la resistenza.

Il Senato degli Stati Uniti, sulla proposta del senatore Anthony, ha votato all'unanimità una somma di 800 dollari per fare le necessarie riparazioni al monumento funebre eretto all'ammiraglio d'Arsac de Ternay, il quale comandava le forze navali francesi spedite da Luigi XVI in soccorso delle colonie americane in lotta coll'Inghilterra, e che morì a Nuova York nel 1780. Questo monumento minacciava rovina; il marchese di Noailles voleva farlo restaurare a spese del governo francese; ma il Senato della Confederazione americana rivendicò per gli Stati Uniti l'adempimento di quest'obbligo.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 11. — Dopo la presa del forte di Atalayas, il generale Dominguez accordò agli insorti di Cartagena 24 ore per la resa.

VERSAILLES, 12. — *Seduta dell'Assemblea Nazionale*. — Kerdrel, della destra, interpella il ministero intorno alle dimissioni date, e ne chiede conto.

Il duca di Broglie risponde che la forza del ministero consistendo nella fiducia dell'Assemblea, dopo la recente dissidenza con questa, il gabinetto doveva dimettersi.

La destra presenta un ordine del giorno col quale si dichiara che il governo non ha perduto la fiducia dell'Assemblea.

Raul Duval presenta un ordine del giorno col quale si pone fuori delle lotte parlamentari il presidente maresciallo. Chiede che il gabinetto non sia un ministero di partito.

Picard chiede l'ordine del giorno puro e semplice.

Il governo si dichiara contro quest'ordine del giorno, il quale è respinto con 355 voti contro 316.

Si pone quindi ai voti l'ordine del giorno esprimente fiducia verso il gabinetto. Quest'ordine del giorno è approvato con 379 voti contro 321.

La sinistra domanda che la legge dei sindaci sia rinviata all'epoca della discussione della legge organica.

L'Assemblea decide di metterlo all'ordine del giorno di domani.

VERSAILLES, 12. — Corre voce che la sinistra nella seduta di domani proporrà la questione pregiudiziale sulla legge dei sindaci ovvero ricuserà di discuterne gli articoli.

BERLINO, 12. — Risultati delle elezioni pel Reichstag:

Il Würtemberg diede due terzi di liberali e un terzo degli altri partiti; la Sassonia metà liberali e metà degli altri partiti; i piccoli Stati elessero per la maggior parte liberali; nel Palatinato della Baviera furono eletti tutti liberali e nella Franconia inferiore furono eletti alcuni clericali.

CARLSRUHE, 12. — Nel Baden le elezioni pel Reichstag diedero 12 nazionali liberali e due membri del centro.

PARIGI, 13. — Il *Journal Officiel* annunzia che, in seguito alla seduta di ieri e dietro domanda del maresciallo presidente, tutti i ministri ritirarono le loro dimissioni.

PARIGI, 13. — Assicurasi che il capitano Lemoyne sia stato nominato addetto militare dell'ambasciata francese a Roma, in luogo del colonnello De La Haye.

BERLINO, 11 (ritardato). — La *Germania* dichiara apocrifa la bolla *Apostolicae Sedis munus*, pubblicata dalla *Gazzetta di Colonia*.

BERLINO, 12. — La *Gazzetta della Germania del Nord* smentisce la voce che Bismark abbia ricevuto il nuovo agente della Rumania, malgrado le osservazioni della Porta. Soggiunge che finora l'agente della Rumania non è ancora neppure giunto a Berlino, e che fra la Prussia e la Turchia regna il migliore accordo sotto ogni rapporto.

MADRID, 13. — Un telegramma del governatore di Murcia, in data di iersera, annunzia che la fregata degli insorti lasciò il porto di Cartagena, avendo a bordo la Giunta e i forzati; che impegnossi un combattimento fra la squadra e la *Numancia*, e che la città di Cartagena è presa.

Borsa di Vienna — 12 *gennaio*.

	10	12
Mobiliare	239 75	240 75
Lombarde	165 50	166 50
Banca Anglo-Austriaca	148 —	151 —
Austriache	340 —	339 —
Banca Nazionale	1026	1026 —
Napoleoni d'oro	9 03 1₁2	9 06
Cambio su Parigi	44 75	44 90
Cambio su Londra	113 35	113 75
Rendita austriaca	74 50	74 40
Id. id. in carta	69 50	69 55
Banca Italo-Austriaca	39 50	40 —
Rendita italiana 5 0₁0	— —	— —

Borsa di Parigi — 12 *gennaio*.

	10	12
Prestito francese 5 0₁0	93 92	93 97
Rendita id. 3 0₁0	58 67	58 67
Id. id. 5 0₁0	93 87	— —
Id. italiana 5 0₁0	59 60	59 65
Id. id.	—	— —
Consolidato inglese	92 1₁4	92 1₁4
Ferrovie Lombardo-Venete	366 —	358 —
Banca di Francia	4180 —	4185 —
Ferrovie Romane	65 —	67 75
Obbligazioni Romane	— —	168 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	168 —	175 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	14 1₁4	14 1₁8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	470 —	470 —
Azioni id. id.	— —	762 —
Londra, a vista	25 29	25 29
Aggio dell'oro per mille	1 —	1 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —

Borsa di Firenze — 12 *gennaio*.

Rend. ital. 5 0₁0	67 40	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	23 20	contanti
Londra 3 mesi	29 10	»
Francia, a vista	116 25	»
Prestito Nazionale	64 50	nominale
Azioni Tabacchi	861 —	contanti
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2185 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	430 —	nominale
Obbligazioni id.	— —	
Banca Toscana	1630 —	»
Credito Mobiliare	858 1₁2	»
Banca Italo-Germanica	333 —	fine mese
Banca Generale	—	

Borsa di Londra — 12 *gennaio*.

	10	12
Consolidato inglese	92 3₁8	92 1₁4
Rendita italiana	59 3₁8	59 1₁4
Turco	45 1₁4	44 3₁8
Spagnuolo	18 1₁4	18 3₁8

Borsa di Berlino — 12 *gennaio*.

	10	12
Austriache	201 3₁4	201 —
Lombarde	97 1₁4	97 1₁4
Mobiliare	142 1₁8	142 1₁2
Rendita italiana	59 7₁8	59 5₁8
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca	43 —	42 1₁2

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 gennaio 1874, ore 16 10.

Il barometro è sceso in media di 3 mm. in tutta l'Italia. Venti leggeri delle regioni nord. Greco forte soltanto al Capo Passaro. Mare perfettamente tranquillo e cielo nuvoloso o nebbioso, calma anche sul resto del Mediterraneo. A Trieste e a Lesina la temperatura fu minima nelle ultime 24 ore, è stata di 8 gradi sotto zero a Moncalieri, di tre ad Urbino e di 4 a Camerino. Il cielo si manterrà generalmente nuvoloso o coperto, ed è anche probabile qualche leggera pioggia.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 gennaio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0₁0	2 semest. 74	—	67 60	67 55	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0₁0	1 aprile 74	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0₁0	»		— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0₁0	1 trimest. 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 ottob. 73	—	72 80	72 60	— —	—	—	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 50	72 30	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicemb. 73	—	71 60	71 45	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2170
Banca Romana	1 genn. 74	1000	1890	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	— —	—	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	461
Banca Italo-Germanica	»	500	335 —	333 —	334 —	332 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0₁0	1 ottob. 73	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	200 —	195	— —	— —	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—		— —	— —	—	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	— —	—	— —	—	— —	—
Buoni Merid. 6 0₁0 (oro)	—	500	— —	— —	—		—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	— —	—	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	—	500	440 —	— —	— —	—	—	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	—	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca	—		— —	— —	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	—	— —
Bologna	30	— —	—	— —
Firenze	30	— —	—	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	—
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	—	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	—	— —
Marsiglia	90	115 —	114 90	— —
Lione	90	— —	—	—
Londra	90	29 10	29 06	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	—
Trieste	90	— —	— —	—
Oro, pezzi da 20 franchi		23 14	23 10	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0₁0: 1° semestre 1874 69 85, 80, 77 1₁2, 75, 70 cont.; 69 92 1₁2, 90, 87, 85 fine.

Banca Italo-Germanica 336 fine; 334, 334 50 cont.

Il Deputato di Borsa: C. PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

CORSO LEGALE DELLE SOTTOINDICATE MERCI SUL MERCATO DI ROMA

dal dì 4 al dì 10 gennaio.

Numero d'ordine	ARTICOLI	Per ogni	PREZZO Contanti Minimo L. C.	PREZZO Contanti Massimo L. C.	PREZZO Condizioni Minimo L. C.	PREZZO Condizioni Massimo L. C.
1	Bovi nazionali, senza dazio	10 Chilog.	17 50	20 —	— —	— —
2	Vacche id. id.	»	18 50	— —	— —	— —
3	Vitelli Mongana id.	»	27 —	— —	— —	— —
4	Castrati id.	»	18 —	— —	— —	— —
5	Majali id.	»	9 58	12 24	— —	— —
6	Grano tenero nuovo, 1ª qualità, nazionale	Quintale	40 08	42 10	43 76	— —
7	Detto difettoso	»	39 16	— —	— —	— —
8	Detto 2ª qualità	»	— —	— —	40 68	— —
9	Granone nostrale, 1ª qualità	»	28 68	— —	— —	— —
10	Avena nuova, 1ª qualità	»	32 59	33 18	— —	— —
11	Formaggio pecorino fresco	»	112 10	— —	— —	— —
12	Detto detto vecchio	»	165 —	170 —	— —	— —
13	Fagiolina	»	34 50	— —	— —	—
14	Riso di Bologna, 1ª qualità, senza tara	»	64 —	— —	— —	— —
15	Detto Indiano, 2ª qualità, id.	»	48 —	— —	— —	— —
16	Caffè S. Domingo	»	385 —	390 —	— —	— —
17	Detto Rio lavato	»	405 —	— —	— —	— —
18	Pepe forte	»	280 —	— —	— —	— —
19	Zucchero pilé di Francia	»	149 —	— —	— —	— —
20	Detto barbabietole id.	»	142 —	143 —	— —	— —
21	Spirito nazionale da gradi 37 a 38	»	190 —	— —	— —	— —
22	Pece greca o resina di Bordeaux	»	36 —	— —	— —	— —
23	Soda artificiale di Francia	»	47 —	— —	— —	— —
24	Piombo Pertusale, senza tara	»	73 —	— —	— —	— —
25	Vallonea Maradonisi, 1ª q.	»	—	— —	56 77 1/2	— —
26	Scorza di Elcino	Tonnellata	— —	— —	115 —	— —
27	Suola di bue macellata	»	460 —	470 —	— —	— —
28	Caffè Quaira naturale	»	400 —	— —	— —	— —
29	Vino di Sicilia, sdaziato	60 litri	26 —	32 —	— —	— —
30	Detto della provincia napoletana, id.	»	24 75	25 —	— —	— —
31	Olio mercantile di olivo, vecchio	Litro	1 25	— —	— —	— —

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI. Per il Sindaco: M. LUDOVISI.

AVVISO. 171

(1ª pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 22 novembre 1873, n. 11107:

1° Ha autorizzato l'ufficio Cassa depositi e prestiti a provvedere per la restituzione agli eredi del fu Elia Fagnani fu Giuseppe, già contabile nelle RR. Poste, del deposito di lire 100 da lui fatto per supplemento cauzione e risultante dalla cartella di deposito n. 10640, in data Torino 29 ottobre 1858;

2° Ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a svincolare dall'ipoteca su cui gravitano i seguenti certificati nominativi di pubblica rendita: Torino 30 agosto 1862, n. 43182 di L. 10, Torino 30 agosto 1862, n. 43183 » » 15, Torino 27 gennaio 1864, n. 50097 » » 10, Milano 12 agosto 1868, n. 47231 » » 10, Milano 10 marzo 1869, n. 52681 » » 300, Milano 21 luglio 1867, n. 50264 » » 200, intestati li primi cinque ad Elia Fagnani, e l'ultimo a Fagnani avv. Cesare; non che a tramutarli in titoli al portatore.

Milano li 4 dicembre 1873.

Per gli eredi del fu Elia Fagnani
Il coerede Fagnani avv. Cesare.

AVVISO. 183

Ad istanza della Società anonima dell'Acqua Pia antica Marcia, e per essa di S. E. il signor Principe D. Sigismondo Giustiniani Bandini presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresentato dal procuratore Giocondo avv. Capobianco,

Si deduce a notizia di chiunque che sono stati smarriti li cuponi segnati numeri 8906, 8907, 8908, 8909, 8910 delle azioni della predetta Società portanti il numero di deposito all'effetto della Società. In seguito di che si diffida chiunque possa ritenerli, e che sia portatore dei cuponi suddetti, non avrà alcun diritto a conseguire li relativi frutti o dividendi perchè senza titolo.

Tutto ciò a forma dell'art. 27 dello statuto sociale e di quant'altro si prescrive per legge.

Giocondo avv. Capobianco, procuratore della suddetta Società.

DELIBERAZIONE.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per la grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia.

Il R. Vicepretore del 1° mandamento di Roma, nella causa civile iscritta al n. 11927 del 1873 vertente fra la Ditta Merico Cagiati e per essa Pietro e Luigi Cagiati, domiciliati via del Corso, numero 169, rappresentati dal procuratore sig. Pietro Cavi, contro il signor Antonio Stefanoni, d'incognito domicilio e dimora, convenuto contumace,

Ha proferito la seguente sentenza sulla domanda della attrice in punto a pagamento di lire 291 50 importare di merci, alle spese del giudizio:

Ritenuto ecc. ecc., considerato ecc. ecc.;

Giudicando in sede civile;

Ritenuta la contumacia del convenuto lo condanna al pagamento della somma di lire centonovantuna e cent. cinquanta causa dovute e delle spese di giudizio che non comprese le successive di rito pure a suo carico, ma comprese lire 15 tassate a norma dell'articolo 82 della tariffa civile liquida in lire 32 35 e niente delega per la notifica delle passate sentenze al contumace, queste usciere Jacopini denega della stessa la rilasciata esecuzione provvisoria.

Roma, 21 novembre 1873.

Il vicepretore A. Zoffoli — Il cancelliere A. Bongi.

Pubblicata nella udienza del novembre 1873, assenti le parti.

Comandiamo ecc. ecc.

Specifica, liquidate in sentenza lire 32 35, originale lire 11 20, copie 7 40, notif. 4 10, Gazzetta 11 25, totale L. 66 30.

Roma, 11 gennaio 1874.

L'usciere del 1° mandamento di Roma
184 Jacopini.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Col contratto stipulato a Parigi il 1° luglio 1873, regº a Roma il 29 ottobre successivo regº 28 Atti privati, n. 15304, è stata costituita una Società anonima per l'acquisto, vendita, concessioni ed escavazioni di miniere in Francia ed in Italia, stabilita a Parigi sotto la denominazione la *Nouvelle Arborèse*; amministratori della medesima sono i signori Emilio Girardin presidente e Jenty Carlo vicepresidente; il capitale sociale è di lire 1,500,000, rappresentato da 3000 azioni senza intenzione di emetterne in Italia, pagato per lire 750,000, di cui lire 200,000 destinate per le operazioni in Italia; la durata della società è di novantanove anni: tale atto fu in questo giorno insinuato in forma di legge avanti il tribunale di commercio di Roma ove la Società stabilì la di lei sede colla deliberazione del 12 settembre 1873, pure registrato a Roma il 29 ottobre successivo regº 28, n. 15303. Detta Società venne approvata con R. decreto del 14 dicembre 1873. 187

AVVISO GIUDIZIARIO.

(2ª pubblicazione)

Giacomo Crapuzzi di Nicola, proprietario, residente in Noicattaro, per gli effetti dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, fa noto che con deliberazione emessa dal tribunale civile e correzionale di Trani nel giorno 27 agosto 1873 è stato disposto che la Cassa dei depositi e prestiti rilasci a Giacomo Crapuzzi, qual erede universale del defunto suo zio Vito Crapuzzi, notaro di Giovinazzo, la somma di lire 1700, da questo versata a titolo di cauzione notarile nella Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, preceduta a quella di ammortizzazione, come da certificato del 19 settembre 1838, n. 1987 del libro di Cassa.

Noicattaro, dicembre 1873.

6922 Giacomo Crapuzzi.

DELIBERAZIONE. 6810

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 24 scorso novembre dispose che la Direzione del Gran Libro intesti a Cecilia d'Intino fu Giuseppe la rendita di annue lire 1530, dico mille cinquecentotrenta, racchiuse nel certificato in testa al detto Giuseppe d'Intino fu Alessio, sotto il numero 116789, e paghi alla stessa Cecilia il semestre della rendita medesima, che va a scadere nel gennaio prossimo.

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Genova con decreto 6 volgente dicembre autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita di lire italiane cinquecentosettantacinque, di cui nel certificato n. 102,667, iscritta in capo all'ora defunta Reina Maria Caterina nata Dassignorio fu Luigi, in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore per essere divisa per metà ed eguale porzione fra i due figli dello stesso Luigi Giuseppe e Fanny Clotilde.

6958 P. Bottero proc. capo.

TRASLAZIONE 6847
E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile d'Asti riunito in camera di consiglio, con suo decreto 9 dicembre 1873, sul ricorso di Toso Secondo fu Giacinto, residente a Torino, dichiarò essere il medesimo unico erede testamentario dell'avv. Antonio Toso fu Giacomo Francesco, deceduto in Asti il 7 marzo 1850, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione in capo al ricorrente del certificato d'iscrizione nominativa n. 53364, dell'annua rendita di lire 90, già intestato al defunto, e quindi il tramutamento dello stesso certificato in una corrispondente iscrizione al portatore.

Asti, 10 dicembre 1873.

G. Cottalorda sost. Palmiero.

DIFFIDA. 185

Si rendono avvertiti chi di ragione, che le Planelle Corbellini a caoutchou, atte ad impedire lo sdrucciolamento dei cavalli, sono di proprietà esclusiva del sottoscritto, che ne ottenne regolare privilegio, non potendosi da nessuno nè fabbricare, nè vendere, nè applicare ai cavalli senza autorizzazione del medesimo.

Francesco Corbellini
Milano, via Principe Umberto, n. 32.

TRASLAZIONE DI RENDITE.

(2ª pubblicazione)

Per decreto del tribunale civile di Torino 20 dicembre 1873 fu autorizzata la traslazione in capo di Francesco Bosio fu not. Giov. Eusebio di Torino, quale unico erede di suo fratello Vincenzo, pure di Torino, del certificato di deposito col n. 146 di una obbligazione dello Stato, creazione 9 luglio 1850, avente il numero 10055 e della rendita di lire 40, intestato al detto Vincenzo Bosio interdetto sotto l'amministrazione del suo tutore Matteo Brachetto, non che di dieci certificati di rendita cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, aventi li numeri 21890, 28690, 28681, 36690, 89075, 51015, 61483, 86189 e 124114, della complessiva rendita di lire 1535, intestati tutti a detto fu Vincenzo Bosio fu not. Giov. Eusebio di Torino e coll'indicazione d'interdetto sotto l'amministrazione tutelare di Matteo Brachetto in quelli coi numeri 20073 e 124114, e semplicemente inabilitato sotto curatela di Giov. Brachetto in quelli aventi li numeri 21636, 36690 e 51015.

Torino, li 29 dicembre 1873.

21 Innocenti Inzardi proc. capo.

DELIBERAZIONE. 6889

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Avellino nel dì trenta gennaio spirante anno 1873 ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Alaggio, ordina all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire ai signori Maddalena Peanino, a Domenico e Roberto Rainone, domiciliati in Montefusco, la somma di lire ottocentocinquanta, depositata dal fu notar Isidoro Rainone per cauzione e patrimonio notarile nel venti ottobre 1845, num. 3027 del Giornale di Cassa.

N. 1181, regº 15.

DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 3ª promiscua, in camera di consiglio composta dai signori

Nob. Ettore Miglio vicepresidente, dottor Paolo Foglini giudice, dottor Eugenio Pinardi aggiunto giudiziario,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato colla lettura dei dimessi allegati e delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che dal certificato 29 novembre 1872, n. 11235, dello Stato civile di questa città, e dall'atto di notorietà 15 giugno p. p. assunto avanti la Regia pretura del mandamento II risulta che nel 10 agosto 1871 moriva in Milano *ab intestato* il signor Ronchetti Abramo del fu Domenico, lasciando quali unici eredi il di lui figlio Giuseppe e la moglie Angela Mojana;

Ritenuto che fra gli enti ereditari lasciati dal nominato Ronchetti havvi un certificato di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia 5 per 0/0, dell'annua rendita di lire trentacinque (L. 35), distinto col n. 23274, emesso in Milano il 20 gennaio 1863, col n. 19683 registro di posizione, a favore di Ronchetti Abramo fu Domenico;

Ritenuto che il suddetto certificato di rendita non risulterebbe gravato d'alcuna iscrizione ipotecaria od altro vincolo a favore de' terzi;

Visti gli articoli 78 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e la relativa legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad impartire le opportune disposizioni perchè venga operato il tramutamento del certificato n. 23274, della rendita di lire trentacinque, col n. 19683 del registro di posizione, intestato a favore di Ronchetti Abramo fu Domenico, in altro certificato di rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia da rilasciarsi al signor Ronchetti Giuseppe fu Abramo ed Angela Mojana fu Giuseppe, dimoranti in Milano, unici eredi legittimi del fu Ronchetti Abramo fu Domenico.

Rimessi i ricorrenti alle pratiche di cui agli articoli 111 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

Milano, 1° dicembre 1872.

6823 Miglio.
E. Sartorio vicecanc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(3ª pubblicazione)

A mente degli articoli 89 e 90 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con decreto 8 ottobre 1870, si fa noto che il tribunale di Napoli, con sentenza del 3 ottobre 1873, emessa in camera di consiglio, ha disposto quanto segue: Ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare e dividere in parti eguali a favore di Francesco Paolo, Orsola, Filomena e Vincenza De Fuccia fu Benedetto l'annua rendita iscritta a favore di D'Uva Mariantonia fu Michele, contenuta nei seguenti certificati, cioè: 1° sotto il n. 21974, per annue lire 325, sotto il n. di posizione 7272; 2° n. 44399, per annue lire 15, sotto il numero di posizione 9905; 3° n. 77533, per annue lire 595, sotto il n. di posizione 20298; 4° n. 82520, per annue lire 50, sotto il n. di posizione 24234; 5° n. 97637, per annue lire 60, sotto il n. di posizione 34203; 6° n. 113903, per annue lire 50, sotto il numero di posizione 45920; 7° n. 121919, per annue lire 25, sotto il n. di posizione 52347; 8° n. 126689, per annue lire 50, sotto il n. di posizione 56789; 9° numero 132425, per annue lire 35, sotto il n. di posizione 62159. Ordina ancora di convertire i detti certificati in cartelle al latore, le quali verranno consegnate ai medesimi De Fuccia, cioè per annue lire 300 di rendita a ciascuno dei medesimi, e per le residuali lire 5 di rendita a Francesco Paolo De Fuccia, restando a cura di lui indennizzare le altre parti.

Casoria, 14 dicembre 1873.

6745 Antonio Rossi avvocato.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione).

Con decreto della sezione promiscua presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, composta del signor cavalier Giorgio Curcio, presidente; Filippo Petrucci e D'Errico Giuseppe, auditori, del 12 dicembre 1873, esente per legge da registro, è stato autorizzato quanto appresso:

Omissis, ecc.

Autorizza il tramutamento a nome di Enrico, Federigo e Prospero Tomasoni delle due cartelle di rendita pubblica intestate a Luigi Tomasoni, l'una del 12 dicembre 1864, num. 9854, della rendita di lire 390; la seconda del 31 dicembre 1864 intestata come sopra num. 10158, della rendita di lire 450; e finalmente una cartella come sopra intestata nel 23 novembre 1871, num. 7026, nella Cassa centrale depositi e risparmi per lire 8000, facendovi l'annotamento del diritto d'usufrutto sulla metà delle cartelle stesse a favore di Caterina Coradeschi vedova di Luigi Tomasoni di lei vita natural durante.

Dichiara infine esente da ogni responsabilità le pubbliche Amministrazioni suddette.

Così deliberato all'udienza del 12 dicembre 1873.

Firmati: Cav. Giorgio Curcio vicepresidente — G. Zati cancelliere.

6756 Cav. dott. Vinceslao Querci not.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 18 dicembre u. s. per la provvista seguente, divisa in due lotti, è stato in incanto d'oggi deliberato coi ribassi sotto indicati:

Nº progress. dei lotti	OGGETTO DELLA PROVVISTA IN APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo	TEMPO UTILE per l'introduzione e per ogni lotto	Deposito per cauzione di caduun lotto	Ribasso per ogni 100 lire
I	Macchine per lavorare munizioni diverse (per confezionare tubi di cartucce metalliche) cioè: Per preparare il porta cassule, per trafilare i bossoli, per fare il cono e l'oclo, per pareggiare cassule, o macchina stozza-cassule.	Num.	29	53100 »	Giorni 120, con facoltà di dividere la consegna parzialmente per gruppi, e secondo le indicazioni portate dalla richiesta di provvista.	5400 »	1 26
II	Macchine a vapore fisse ed accessori.	»	1	10292 50	Giorni 120	1100 »	0 55

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scade al mezzodì del giorno 24 del corrente mese, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare, per qualsiasi dei lotti, la anzindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 1/2 ant. alle 3 pom.

Dato in Bologna, addì 9 gennaio 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: G. LA-GUERRA.

191

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN BOLOGNA

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi addivenire alla provvista del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia presso i magazzini delle sussistenze militari di Bologna, Forlì, Modena e Parma, si procederà addì 17 gennaio corrente, alle ore tre pomeridiane, nella Direzione suddetta, sita nel già palazzo Grassi, n. 1778, primo piano, strada di Mezzo San Martino, avanti il tenente colonnello commissario, all'appalto a partiti segreti di una tale provvista, distinta come segue:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi: Qualità	Grano da provvedersi: Quantità totale in quintali	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
Bologna . . .	Nostrale	3000	30	100	2	L. 300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna.
Forlì	Id.	1500	15	100	2	» 300	
Modena . . .	Id.	1500	15	100	2	» 300	
Parma . . .	Id.	2000	20	100	2	» 300	

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1873, del peso non minore di chil. 75 all'ettolitro, e per la qualità ed essenza conforme al campione esistente in questa Direzione e presso i panifici militari della Divisione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, avvertendo però di specificare sulle stesse la località alla quale si riferisce la provvista.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a giorni cinque decorribili dalle ore 3 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I partiti dovranno essere presentati in carta da bollo da lire una ed in piego suggellato.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei Depositi e Prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di L. 300 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e consti dell'effettuato deposito.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative all'incanto ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di segreteria, di stampa, pubblicazione degli avvisi d'asta e loro inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Bologna, 11 gennaio 1874.

196 . Il Capitano Commissario: DUPRÈ.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Essendo riuscito infruttuoso il primo incanto tenutosi il dì 9 corrente per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nel consorzio costituito dai comuni aperti di Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno ed Amaseno, si rende pubblicamente noto quanto appresso:

1. L'appalto avrà la durata di un anno e mesi dieci, decorrendi dal 1° marzo 1874 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo coi municipi le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, nº 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col R. decreto 25 agosto 1870, nº 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo pei comuni suddetti è di lire 6500, cifra su cui verrà aperta l'asta.

4. Gli incanti si faranno per mezzo di schede segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, aprendo l'asta alle ore dieci antimeridiane del giorno trenta gennaio 1874.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima, nella Tesoreria provinciale, la somma di lire milleottantatrè e centesimi trentatrè, pari ad un sesto del canone annuo attribuito pei dazi governativi ai nominati comuni.

6. L'offerente dovrà indicare nella scheda il domicilio da lui eletto in Roma.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso questa Intendenza e presso le sottoprefetture di Viterbo, Civitavecchia, Velletri e Frosinone saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendenza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione, anche coll'intervento di un solo concorrente, si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 14 febbraio 1874, alle ore dieci antimeridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 98 del regolamento succitato.

10. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto.

12. La cauzione del contratto, di cui al capitolato d'oneri, è di cinque dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

13. La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle finanze.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario, non che nei comuni suddetti.

Roma, 10 gennaio 1874.

192 Il Primo Segretario: BASSANO.

AVVISO.

La Banca Italo-Germanica previene i possessori dei titoli provvisorii, rappresentanti Obbligazioni serie B e Azioni di preferenza classe A della Compagnia R. delle Ferrovie Sarde, i quali sono in difetto di alcuni versamenti, che essa intende valersi delle facoltà riservatesi nel programma di emissione 1° dicembre 1872 e dalla legge accordatele; e pertanto sono diffidati che se entro un mese da oggi non avranno adempiuto all'obbligo di regolare i versamenti, i seguenti titoli saranno dichiarati nulli e decaduti, ed un duplicato dei medesimi sarà venduto alla Borsa di Roma per mezzo di un agente di cambio.

N.i 364, 2089 a 2096 inclusive, 2900, 2947, 2950, 2972 a 2974 incl., 3072 a 3084 incl., 4130 a 4132 incl., 4750 a 4752 incl., 4755 a 4759 incl., 5258, 5261, 5653, 5654, 7836 a 7838 incl., 7841, 8695, 8721 a 8725 incl., 8728, 8729, 8801, 8876 a 8879 incl., 8958, 9101 a 9116 incl., 9126 a 9129 incl., 9150, 9154, 9160, 9161, 9163 a 9169 incl., 9175, 9176, 9180 a 9208 incl., 9979, 10905, 10907, 10908, 10135 a 10153 incl., 10156 a 10159 incl., 10162 a 10167 incl., 11252 a 11294 incl., 13123, 13518 a 13562 incl., 13571 a 13587 incl., 15074, 15075, 15297 a 15300 incl., 15652 a 15656 incl., 15931 a 15940 incl., 16072, 16215 a 16223, 16228 a 16250 incl., 16533 a 16535 incl., 17842 a 17850 incl., 17878, 18356 a 18360 incl., 18311 a 18344 incl.

Roma, addì 12 gennaio 1874. 188

BANCA ITALO-GERMANICA

AVVISO.

In seguito all'avviso 4 ottobre 1873, fatto a suo tempo per tre volte consecutive inserire dalla Direzione Generale della Società di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia nei giornali la *Gazzetta Ufficiale del Regno*, *La Riforma*, *Journal de Rome*, *Tergesteo*, *Morgen Post*, non essendo ancora stato regolato il quinto versamento sui titoli portanti i numeri 1315, 1481, 3103 al 3105 inclusive, 3925, 4037, 4147, 7126, 9208, la Direzione Generale della Banca Italo-Germanica avvisa che a termini dell'art. 14 degli statuti di quella Società procederà al loro annullamento, dichiarando parimenti decadute le ricevute di sottoscrizione state rilasciate in data 20 gennaio 1872 ai numeri 4, 5, 6, 76, 102, alle quali erano stati attribuiti i titoli portanti i numeri 3103 al 3105 inclusive, 3925, 4147.

Roma, 12 gennaio 1874. 189

La Direzione Generale.

6836 AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Si fa noto a chi di ragione che sull'instanza di Boaro Amedeo Antonio fu Luigi, residente in Ivrea, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile e correzionale d'Ivrea 8 novembre 1873, venne con decreto del prefato tribunale civile di Ivrea 2 decembre andante, debitamente registrato a debito in Ivrea colla tassa di lire 3 e centesimi 60, al n. 2612, il giorno 3 successivo, dichiarata di assoluta proprietà dello stesso Amedeo Antonio Boaro fu Luigi la cartella del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per 0/0, in data 21 agosto 1862, col n. 34780, della rendita di lire cento, intestata a favore dell'ora defunto Luigi fu Giuseppe Boaro e vincolata di ipoteca per la dote e ragioni dotali della defunta Felicita Wancher.

Che senza pregiudizio dei diritti degli altri eredi legittimati di detto Luigi fu Giuseppe Boaro da esperirsi sui beni stabili venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita medesima in altra al portatore, consolidato cinque per cento di pari rendita, ed ordinato della medesima la rimessione al notaio Angelo Vittorio Ripa di questa città perchè ne curi l'alienazione e ne converta il prezzo negli usi indicati in precedenti decreti del prefato tribunale civile d'Ivrea.

Ivrea, il 15 decembre 1873.

Angelo Vittorio Ripa, proc. capo.

6801 NOTA.

(3ª pubblicazione)

Con decreto 10 dicembre 1873 il tribunale civile d'Alessandria, sull'instanza delli signori dottore Giovanni Giacomini fu Giovanni Maria di Sale e Luigi Giacomini fu altro Luigi di Treviso, zio e nipote, quali eredi del fu loro zio e prozio canonico penitenziere Francesco Giacomini fu Giuseppe, resosi defunto in Alessandria, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo rilasciato a favore del detto signor canonico D. Francesco Giacomini il 29 marzo 1862, n. 6339, della rendita di lire quindici, categoria cinque per cento, in cartelle al portatore della stessa rendita, da rimettersi ai prefatti instanti nella premessa loro qualità di eredi del titolare.

Tanto si deduce a pubblica notizia a senso dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, li 13 dicembre 1873.

Bertolaja caus. Alessandro.

ATTO DI NOTIFICAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito Pubblico si notifica, che il tribunale civile di Cagliari, con decreto 22 ottobre 1873, ha dichiarato essere la signora Maria Vargiu vedova Medda sola ed unica erede del di lei fratello canonico Giovanni Vargiu, e come tale aver pieno ed esclusivo diritto sulla rendita di lire 516, creazione 21 agosto 1838, n. 691, al suddetto canonico Vargiu intestata.

Avv. Giovanni Bianco
6824 incaricato.

DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Crema

Autorizza l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti a restituire a Castioni o Castiglioni Maddalena, Guelfi Pellegrina, Carolina maritata Parati, Teresa e Gaetano fu Giacinto quali eredi *ex-lege* del defunto Guelfi I° Giuseppe la somma di lire tremila, deposito per assoldamento militare apparente dalla polizza 21 marzo 1865, n. 5669.

Crema addì 19 novembre 1873.

Il pres. Casanova - Ghiringhelli canc.

6837 Avv. assunto Freri.

BANCA GENERALE

IN ROMA

DEBITO GENERALE DELL'IMPERO OTTOMANO

La Banca Generale, per incarico della Banca Imperiale Ottomana, pagherà presso la sua sede in Roma i coupons del Debito Generale Ottomano (Rendita Turca 5 %) scaduti il 1/13 gennaio 1874, conformandosi alle istruzioni ricevute che sono le seguenti:

I portatori dei coupons che vorranno esigere l'ammontare a Roma, dovranno farne apposita dichiarazione presso la Banca Generale in Roma dal 12 al 16 gennaio corrente e non più tardi.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una distinta in cui saranno notati i numeri ordinali dei coupons.

I coupons pei quali sarà stata fatta la dichiarazione potranno essere depositati, per la verifica, a datare dal 18 gennaio; e verrà dato in cambio una ricevuta presentabile per il pagamento del relativo ammontare a cinque giorni dalla sua data. Il conguaglio della lira sterlina sarà fatto al prezzo medio del giorno del pagamento.

I coupons pei quali sarà stata fatta la dichiarazione ma che non saranno presentati per la verifica a tutto il 13 aprile 1874, dovranno essere trasmessi alla Banca Imperiale Ottomana a Costantinopoli, la quale, trascorsa quell'epoca, è la sola autorizzata a pagarli. 206

6783 NOTIFICANZA.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 14 novembre scorso:

Sul ricorso di Rivanda Giuseppe dimorante a Verrua-Savoja, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 15 ottobre scorso autentico Chierighino, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita iscritta a favore di Rivanda Catterina nubile fu Giacinto, apparente dal certificato num. 73521 della rendita di lire 50, creazione 10 luglio 1861 e R. decreto 28 stesso mese ed anno, in altro certificato di uguale rendita al portatore da consegnarsi al ricorrente Rivanda Giuseppe.

E ciò si notifica per l'effetto dell'articolo 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 2 dicembre 1873.

Avv. Giovanni Zanarrio proc. capo.

DELIBERAZIONE. 6615

(3ª pubblicazione)

Con deliberazione emessa dalla 1ª sezione del tribunale civile di Napoli nel 26 novembre 1873 è stato ordinato alla Direzione del Debito Pubblico ital. di tramutare annue lire dodicimila trecento iscritte in due certificati intestati a Cacace Colomba fu Biagio moglie di Vincenzo Farnerari, domiciliata in Napoli, del ventitrè luglio 1867, l'uno di annue lire dodicimila cinquanta, numero centotrentasettemila quattrocento settantotto, e numero di posizione sessantasettemila duecentosedici, e l'altro di annue lire duecentocinquanta, numero centotrentasettemila quattrocento settantanove, e numero di posizione sessantasette mila duecentosedici, nel modo seguente, cioè formarsi un certificato di lire ottomila in testa di Cacace Cataldo e Giuseppe di Raffaele del Piano di Sorrento, col vincolo di usufrutto a favore di Cacace Raffaele fu Biagio di lui vita durante, e convertirsi le rimanenti annue lire quattromila trecento in cartelle al portatore, e consegnarsi il detto certificato e le cartelle all'avvocato Roberto Maresca fu Francesco, giusta il mandato contenuto nell'atto a brevetto del trenta ottobre 1873, pel notaio Pariati, da alligarsi alla copia del decreto da consegnarsi in cancelleria.

Francesco Paolo Cassano.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª pubblicazione)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli de' 12 dicembre 1873 1ª sezione, trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di tramutare od intestare a Ferrajolo Francesco di Pasquale l'annua rendita di lire 85, contenuta nel certificato numero 45791, in testa a Guida Tommaso fu Domenico, ceduta al signor Ferrajolo da Camilla Guida e Santo Errico ai quali si apparteneva detta rendita, per l'avvenuta morte di esso Tommaso Guida giusta gli atti esibiti al suddetto tribunale.

6763 Francesco Ferrajolo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Si notifica al pubblico per gli effetti dell'art. 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5493,

Che con decreto del R. tribunale di Forlì, in data delli 13 ottobre 1873, fu ordinato che la cartella di lire 600, numero 26106, delli 9 marzo 1863, intestata al fu Giovanni Guerra, già soldato nel 16° fanteria, debba essere restituita e ripartita agli eredi intestati Salvatore Guerra, Virginia Casalini-Guerra di lui genitori e a Leopoldo e Raimondo Guerra fratelli, nella misura di 1/4 per ciascuno.

6764 Guerra Salvatore.

6821 AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Si diffida il pubblico come stante il decesso di donna Matilde Amat, nata Quesada, marchesa di San Filippo, del fu don Carlo marchese di San Sebastiano, il tribunale civile di Cagliari con suo decreto del 18 febbraio 1873 riconobbe in suoi eredi i di lei figli Vincenzo, Maria e Carlo, ed ordinò al direttore generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento della rendita di lire 200 portata dal certificato n. 302 in favore dei predetti Vincenzo, Maria e Carlo Amat Quesada, dividendola in tre porzioni, delle quali una per lire 65 a favore di Vincenzo, per ugual somma di lire 65 a favore di Maria, e la terza di lire 70 a favore di Carlo, ed ha autorizzato il marchese di San Filippo D. Giovanni Amat loro genitore ad acquistare col certificato n. 364, già colpito dalla sorte, nuovi titoli di rendita del Debito Pubblico intestandoli ai suddetti in eguali porzioni.

A. Dulighedu proc. capo.

3ª Pubblicazione per successione.

Il tribunale civile di Palermo riunito in camera di consiglio:

Letto il ricorso fatto dal signor Giuseppe Di Grazia, letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Riconoscendo la ragione e giustizia della fatta istanza,

Ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e agli uffiziali cui spetta, che i due certificati di annua rendita sul detto Gran Libro, cioè uno di lire 35, di n. 8536, e di posizione 2218, e l'altro di lire 5, di n. 15471, e di posizione 4090, intestati al signor Di Grazia Antonio di Vincenzo, gravati d'usufrutto a favore della signora Di Grazia Maria Rosa di Gesù, di Antonio, durante vita, siano intestati a favore del signor Giuseppe Di Grazia collo stesso vincolo di usufrutto anzidetto.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente, Francesco Paolo Mangano e Vincenzo Gioja giudici, oggi in Palermo, li 11 agosto 1873. 6835

CANCELLERIA DELLA PRETURA
DI CAMPAGNANO.

Il cancelliere della R. Pretura di Campagnano rende noto che con atto del 27 dicembre corrente li signori Pietro Molinari, Elisabetta Molinari assistita dal suo consorte Santa Teodosio, Maria Molinari assistita dal proprio marito Domenico Bernabei, Santa Molinari assistita dal proprio marito Lorenzo Marini, domiciliati in Formello, hanno accettato col beneficio dell'inventario l'eredità di Alberto Molinari morto il 29 p. p. novembre senza testamento, fratello delle suddette Molinari.

Dalla cancelleria di Campagnano li 5 gennaio 1874.

164 Il canc. C. Venturi.

DELIBERAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Perugia, riunito in camera di consiglio, con deliberazione in data 24 dicembre 1873 ha dichiarato competere al signor Stanislao Niccolai di Magione (Umbria) il diritto a reclamare la restituzione del deposito risultante dalla polizza n. 1251, per la residua metà spettante al defunto fratello germano Costantino Niccolai.

Il pres. Pellegrini.
Il vicecanc. Moretti.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Con decreto del 13 giugno 1873 (registrato con marca di lire 1 20, annullata) il tribunale civile e correzionale di Chieti ha in camera di consiglio autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in testa del barone signor Ferdinando Sanità del fu Francesco, domiciliato in Chieti, della rendita annua di lire 127 50, metà di quella intestata alla signora Ricotti Rosa fu Luigi, consolidato 5 per cento, come dal certificato rilasciato in Napoli al 30 settembre 1871, n. 46886, e del registro di posizione numero 10003.

Chieti, 21 ottobre 1873.

6827 Avv. Carlo Blasioli.

IL PRETORE DEL 2° MANDAMENTO
DI ROMA.

Vista l'istanza di mons. D. Francesco Sav. De Merode perchè sia dichiarata giacente l'eredità della signora Maria Adelaide Quarrè Chelers vedova Laprunarede duchessa de Fleury morta in Roma nel 1871,

Ordinava quanto segue:

1° Dichiarava giacente l'eredità della signora Maria Adelaide Quarrè Chelers vedova Laprunarede duchessa de Fleury giusta gli articoli 980, 981 C. C. e 896, 897 P. C.;

2° Nominava curatore alla detta eredità il notaio signor Antonio Biasi, con lo studio in Roma, piazza Paganica, affinchè si uniformasse a quanto vien prescritto dai suindicati articoli di legge, nonchè dagli articoli 982 e 983 C. C., 898 e 899 Cod. proc. civ.

Roma, 10 gennaio 1874.

Il pretore Ferro.

Per estratto conforme, ad uso della *Gazzetta Ufficiale*, da pubblicarsi nei modi di legge.

Roma, 11 gennaio 1874.

173 Il canc. Gennaro Pesce.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.
PRIMA DIFFIDAZIONE.

Il signor Roberto Infilzeni, intestatario del libretto n. 5030, serie 9ª, ha diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo esso smarrito. Onde è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore del sopranominato intestatario.

Li 9 gennaio 1874. 136

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.
SECONDA DIFFIDAZIONE.

Il signor Giacomo Monaldi, proprietario legittimo del libretto n. 5728, serie 9ª, intestato a Giacinto Diamanti, avendo sotto il giorno 27 giugno 1873 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel libretto medesimo, asserendo di averlo smarrito; dopo di avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1873, n. 180, essendo in oggi decorsi sei mesi, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore del nominato intestatario ed annullato il precedente.

Li 9 gennaio 1874. 131

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.
SECONDA DIFFIDAZIONE.

Il signor Giacomo Monaldi, intestatario del libretto n. 6389, serie 4ª, avendo sotto il giorno 27 giugno 1873 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di averlo esso smarrito; dopo avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 180, del 1° luglio 1873, essendo scorsi 6 mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore del suddetto intestatario, ed annullato il precedente.

Li 9 gennaio 1874. 135

DELIBERAZIONE.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione IIª, feria, in camera di consiglio composto dai signori: dottor Giuseppe Sanchioli vicepres. — dottor Dionigi Masazza giudice - dott. Gerolamo Cerdoni giudice,

Omissis.

Autorizza la Cassa Depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico a restituire a Carlo Tito, Michele, Lodovico Giovanni Battista, Virginia e Vittoria figli ed eredi testamentari del fu Giovanni Battista Acquistapace, tutti di Milano e rappresentati come sopra,

Le seguenti somme depositate nella Cassa del fondo di ammortizzazione Lombardo Veneto e al detto fu Giovanni Battista Acquistapace per malleveria da lui fornita alle Finanze, cioè:

L. 1200 moneta austriaca, come da ricevuta 10 gennaio 1852, sotto il n. 15053;

L. 100 moneta austriaca, come da ricevuta 20 aprile 1853, n. 16065;

L. 100 moneta austriaca, come da ricevuta 29 marzo 1858, n. 18546.

Sulle quali somme, in base al precitato testamento olografo 27 agosto 1871, spettano:

Al Carlo Acquistapace 11/56, cioè lire 471 3/7 moneta austriaca;

Al Tito Acquistapace 11/56, cioè lire 471 3/7 moneta austriaca;

Al Michele Acquistapace 11/56, cioè lire 471 3/7 moneta austriaca;

Al Lodovico Acquistapace, 11/56, cioè lire 471 3/7 moneta austriaca;

Al Giovanni Battista Acquistapace 4/56, cioè lire 171 3/7 moneta austriaca;

Alla Virginia Acquistapace 4/56, cioè lire 171 3/7 moneta austriaca;

Alla Vittoria Acquistapace 4/56, cioè lire 171 3/7 moneta austriaca.

Milano, 3 dicembre 1873.

126 Sanchioli vicepres.

FEA ENRICO Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.